

VERBALE DI ACCORDO
VERIFICA E DETERMINAZIONE EVR ANNO 2026

L'anno 2026 il giorno 12 del mese di febbraio in Bari presso la sede dell'ANCE Bari e BAT

tra

l'ANCE BARI e BAT rappresentata dal Suo Presidente Pro-Tempore Ing. Nicola Bonerba, con l'assistenza dei sigg. Giuseppe Bisceglie e Pasquale Valente

e

la **FENEAL UIL** rappresentata dal Segretario Generale sig. Saverio Loiudice;

la **FILCA CISL** rappresentata dal Segretario Generale sig. Luigi Sideri;

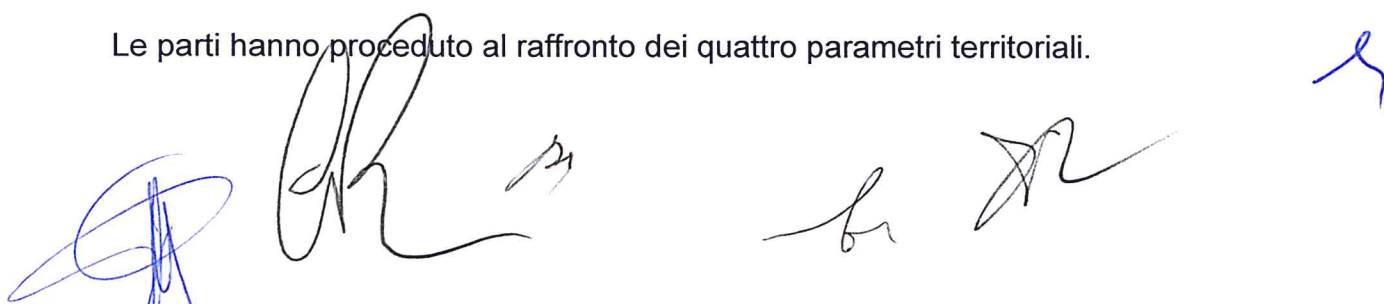
la **FILLEA CGIL** rappresentata dal Segretario Generale sig. Davide Lavermicocca.

Premesso che

- in data 10 gennaio 2024 è stato sottoscritto il contratto territoriale integrativo del Ccnl 3 marzo 2022;
- in base al disposto degli artt.12, 38, 46 del CCNL 1° luglio 2014 e delle successive modifiche e rinnovi è stato disciplinato dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 l'Elemento Variabile della Retribuzione per i dipendenti delle imprese edili nelle circoscrizioni per le quali è stato stipulato l'ultimo accordo integrativo e più specificatamente nei comuni dell'Area Metropolitana di Bari (Bari, Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Alberobello, Altamura, Binetto, Bitetto, Bitonto, Bitritto, Capurso, Casamassima, Cassano delle Murge, Castellana Grotte, Cellamare, Conversano, Corato, Gioia del Colle, Giovinazzo, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Locorotondo, Modugno, Mola di Bari, Molfetta, Monopoli, Noci, Noicattaro, Palo del Colle, Poggiorsini, Polignano a Mare, Putignano, Rutigliano, Ruvo di Puglia, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari, Santeramo in Colle, Terlizzi, Toritto, Triggiano, Turi, Valenzano), unitamente ai comuni Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa, Minervino Murge, Spinazzola, Trani;
- l'EVR, in quanto premio variabile, tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e, a tal fine, la sua erogazione è subordinata ai criteri e alle modalità di cui all'art. 38 del CCNL 1° luglio 2014 e successive modifiche e rinnovi e di cui al Contratto Collettivo Territoriale 10 gennaio 2024;
- le parti hanno proceduto alla verifica, su base territoriale, dell'andamento degli indicatori presi a riferimento ai fini della determinazione del valore dell'EVR per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026;
- in attuazione di quanto previsto dal CCNL 1° luglio 2014 e successive modifiche e rinnovi e dal Contratto Integrativo 10 gennaio 2024 il triennio di riferimento per il raffronto dei parametri è il 2023-2024-2025 e che tale triennio è comparato con quello immediatamente precedente 2022-2023-2024;

tanto premesso

Le parti hanno proceduto al raffronto dei quattro parametri territoriali.



Nell'ambito del raffronto di cui alle disposizioni richiamate, ai fini della determinazione dell'EVR, è risultato (come da tabella allegata) che tutti i parametri hanno segno positivo.

Pertanto, per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 l'Elemento Variabile della Retribuzione di cui all'art. 38 del Ccnl 1° luglio 2014 e successive modifiche e rinnovi è fissato nella misura e secondo gli importi indicati nella tabella di seguito riportata

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE
IMPORTI DAL 1° GENNAIO 2026 AL 31 DICEMBRE 2026
MISURA PIENA (4%)

Livello	Categorie	Mensile	Orario
7	Quadri ed impiegati di 1 ^a cat. super	78,99	
6	Impiegati di 1 ^a cat.	71,09	
5	Impiegati di 2 ^a cat.	59,24	
4	Impiegati ed operai di 4° livello	55,29	0,32
3	Impiegati di 3 ^a cat. e operai specializzati	51,34	0,30
2	Impiegati di 4 ^a cat. e operai qualificati	46,21	0,27
1	Impiegati 4 ^a cat. primo impiego e operai comuni	39,49	0,23
-	Custodi, portinai e fattorini		0,21
-	Custodi, portinai e guardiani (con alloggio)		0,18

Relativamente alla verifica in sede aziendale dei parametri come individuati nell'accordo del 10 gennaio 2024 l'impresa, in presenza di un valore aziendale negativo, ed esaurita la procedura prevista contrattualmente, potrà erogare dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026, l'EVR nella misura e secondo gli importi indicati nella tabella di seguito riportata

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE
IMPORTI DAL 1° GENNAIO 2026 AL 31 DICEMBRE 2026
MISURA RIDOTTA (2,60%)
(65% dell'importo massimo dell'EVR concordato a livello territoriale) *

Livello	Categorie	Mensile	Orario
7	Quadri ed impiegati di 1 ^a categoria super	51,34	
6	Impiegati di 1 ^a categoria	46,21	
5	Impiegati di 2 ^a categoria	38,51	
4	Impiegati ed operai di 4° livello	34,94	0,20
3	Impiegati di 3 ^a cat. ed operai specializzati	33,37	0,19
2	Impiegati di 4 ^a cat. ed operai qualificati	30,04	0,17
1	Impiegati di 4 ^a cat. 1° impiego e operai comuni	25,67	0,15
	Custodi, portinai e fattorini		0,14
	Custodi, portinai e guardiani (con alloggio)		0,12

* [65%= **30%+35%** (pari al 50% di 100-30)]

La quota oraria dell'EVR degli operai si determina dividendo per 173 gli importi su riportati, e viene corrisposta per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata nel mese fino ad un massimo di 173 ore.



I parametri aziendali: triennio di riferimento 2025 – 2024 – 2023/ 2024 – 2023 – 2022.

Per le modalità di calcolo dell'EVR a livello aziendale resta confermato quanto previsto dal Ccnl 1° luglio 2014 e delle successive modifiche e rinnovi e dal contratto integrativo 10 gennaio 2024.

Le parti si danno atto che gli importi dell'EVR riconosciuti ai sensi del presente verbale per l'anno 2026, presentano i requisiti richiesti dalla vigente normativa ai fini del prescritto regime fiscale agevolato.

Letto confermato e sottoscritto

ANCE BARI E BAT

FENEAL UIL

FILCA CISL

FILLEA CGIL